

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ATENA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione denominata: associazione culturale "Atena".
L'associazione ha sede in Sant'Antimo (NA), 80029, in via G. Saragat n° 6.

ART. 2 - Oggetto

In conformità ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'attività che l'associazione si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, e che costituisce l'oggetto sociale è quella inerente l'educazione, la comunicazione ed il turismo nei settori della cultura e dell'ambiente.

Più precisamente, l'associazione eserciterà, nel rispetto della legislazione vigente in materia, qualsiasi attività nei settori, sia teorici che applicativi, delle scienze territoriali ed ambientali, delle scienze geologiche, delle scienze informatiche, del turismo e della comunicazione, della valorizzazione delle risorse artistiche, ambientali, floro - faunistiche, della tutela dei paesaggio, del patrimonio naturale, storico, monumentale, archeologico, umanistico, documentale, della formazione professionale ed aggiornamento inerente i predetti settori.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- gestione di strutture ricettive per l'accoglienza di un'utenza da sensibilizzare verso un turismo verde, ambientale e culturale attraverso il recupero di manufatti esistenti al di fuori dei centri urbani o all'interno dei centri storici
- gestione di attività escursionistiche (trekking, bici, ecc) e gestione aree attrezzate per equitazione e maneggi;
- gestione di strutture e servizi per il turismo della terza età;
- organizzazione di eventi quali manifestazioni culturali, musicali e folkloristiche;
- organizzazione di servizi turistici con l'applicazione di tecnologie dell'informazione (c.d. servizi "turismatici")
- servizi di accoglienza e di ristoro;
- sviluppo di servizi a finalità didattica, divulgativa e promozionale con particolare riferimento all'utilizzo di supporti multimediali compreso l'accesso on line ad archivi storici, biblioteche, ecc;
- servizi per l'organizzazione di eventi quali seminari, piccoli convegni,

mostre, manifestazioni teatrali, folkloristiche, ecc.

- indire conferenze, seminari e convegni di studio;
- curare iniziative editoriali periodiche o monografie di carattere scientifico divulgativo, propagandistico, didattico e pratico;
- eseguire studi, indagini e ricerche, scientifiche e socio-economiche nei vari settori economici ed aree geografiche;
- ideazione, progettazione, realizzazione di corsi di formazione professionale, di seminari; anche mediante l'istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e qualificazione; servizi di selezione; orientamento professionale e imprenditoriale, anche attraverso bilancio delle competenze, replacement, job club;
- promuovere e gestire centri di studio, di informazione, di formazione e di analisi; organizzare laboratori ed ambienti forniti di tutte le attrezzature utili o comunque idonee allo svolgimento delle attività;
- raccogliere ed elaborare i dati riguardanti le problematiche inerenti l'oggetto sociale;
- favorire lo scambio culturale con altri soggetti, effettuando pubblicazioni su opere, studi e ricerche;
- promuovere studi, ricerche convegni e dibattiti; indire riunioni, mostre e conferenze;
- svolgere attività teatrale e di animazione anche a favore e con i disabili;
- costituire raggruppamenti e/o associazioni temporanee d'impresa, anche ai fini di cui alla legge 8 Agosto 1977 n.584 e successive modificazioni, o aderire a raggruppamenti già costituiti;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci;
- assistenza per controllo e il miglioramento della qualità in azienda; assistenza per l'ottenimento delle certificazioni di prodotto, di processo, di gestione ambientale, di qualità e di sicurezza;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci.

L'associazione non svolgerà, se non in possesso dei requisiti, attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti.

L'associazione intende operare in tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia, avvalendosi al riguardo di ogni agevolazione, anche fiscale e finanziaria, eventualmente esistente a livello locale, Regionale, Statale e Comunitario.

L'associazione per l'adempimento dei compiti istitutivi potrà:

- 1) assumere per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali, partecipando alle loro attività; concedere fidejussioni ad organismi cooperativi; concedere fidejussioni alle società ed imprese, anche non cooperative, nelle quali abbia

assunto partecipazioni; dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini e complementari a quelli dell'associazione;

2) raccogliere conferimenti di denaro o prestiti di soci, predisponendo all'uopo, apposito regolamento;

3) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla C.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali ed in genere da tutti gli enti pubblici o privati, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti od Organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione. Rimangono escluse le attività proprie delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelle proprie degli intermediari finanziari di cui alla legge 197/91 successive modifiche ed integrazioni nonché quelle di cui alla legge 385/93.

L'associazione, per le attività previste dall'oggetto sociale, potrà partecipare a gare ed appalti indetti da Enti pubblici e privati.

4) Avvalersi di qualsiasi tipo di intervento previsto nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi dalle istituzioni sovranazionali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e dalle Pubbliche amministrazioni, nonché di tutte le Provvidenze ed agevolazioni di legge.

5) Stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, partecipare ad enti o organismi nazionali ed internazionali aventi come finalità lo sviluppo della cooperazione; della formazione, della ricerca e dell'innovazione tecnologica ed organizzativa.

L'insieme delle attività sopraelencate potranno essere svolte e promosse sia in Italia, sia all'estero.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento della stessa e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

L'associazione può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti interni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II

RISORSE ECONOMICHE

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 150,00.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
- dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione in qualità di sostenitori;
- da contributi di enti o privati;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- quote «una-tantum» di ammissione;
- quote «annuali» associative dei soci;
- contributi dei soci, di privati e imprese;
- contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche;
- contributi integrativi per i servizi prestati agli associati;
- eventuali contributi «straordinari» stabiliti dall'assemblea ordinaria;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- donazioni, legati, lasciti, elargizioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle vigenti norme;
- attività «marginali» di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

L'assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all'atto costitutivo dell'associazione; stabilisce inoltre annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci sostenitori.

L'adesione all'associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È

comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'associazione.

Il versamento

non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi.

TITOLO III

SOCI

ART. 4 - SOCI

Oltre che ai fondatori, sono soci le persone che riconoscendosi negli scopi dell'associazione ne faranno richiesta all'assemblea tramite espressa domanda. L'assemblea deve deliberare l'eventuale rifiuto entro 60 (sessanta) giorni. In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata dall'assemblea. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni può adire all'arbitro di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia è sospesa sino al pronunciamento.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci fondatori;
- il presidente dell'associazione;
- la direzione artistica;
- il tesoriere.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA

È composta dai soci fondatori dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e quando necessario provvede a:

- nominare il presidente dell'associazione;
- nominare la direzione artistica;
- nominare il tesoriere;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto ed approvare eventuali regolamenti che disciplinano l'attività;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o di pubblico interesse;
- delegare tutti o parte dei compiti della direzione artistica ad uno dei suoi membri o ad estranei.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aderenti.

Ogni socio fondatore ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo.

Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del tesoriere e della direzione artistica, occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa assemblea.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Al presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'assemblea.

ART. 8 - LA DIREZIONE ARTISTICA

La direzione artistica è composta dai soci fondatori incaricati dall'assemblea. Le sono attribuite le seguenti funzioni:

- rendere esecutive le direttive dell'assemblea nell'ambito degli scopi dell'associazione;
- predisposizione dei progetti di bilancio.

ART. 9 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone da un punto di vista contabile il bilancio.

ART. 10 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze, degli aderenti e delle delibere assembleari. I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

TITOLO V

BILANCIO

ART. 11 - IL BILANCIO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

ART. 12 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge e salvo che essi vadano a compensare l'opera svolta dai soci fondatori. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa imposizione di legge.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E LEGGE APPLICABILE

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del consiglio notarile di Napoli.

ART. 15 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile ed in subordine alle norme del libro V del codice civile.